

DEPOSITO VINCOLATO IN VALUTA**SEZ. I INFORMAZIONI SULLA BANCA**

BANCA DI SASSARI S.p.A. (codice ABI 5676.2)

Società per Azioni con sede legale ed amministrativa in V.le Mancini, 2 - 07100 Sassari - Tel. 079 221511 Fax 079 221739

R.E.A. C.C.I.A.A. Sassari 103585 Reg. soc. / Cod. fisc. / P. IVA 01583450901

Capitale Sociale €57.775.760,13 i.v. - Riserve e fondi di riserva €139.342.024,31

Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna n.5387.6

- Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
- Aderente al Consorzio PattiChiari
- Aderente al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie– ADR

Sito internet [Http://www.bancasassari.it](http://www.bancasassari.it) indirizzo e-mail direzione generale@bancasassari.it

SEZ. II CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI**Struttura e funzione economica**

Si tratta di operazione mediante la quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente (deposito libero) ovvero alla scadenza del termine pattuito (deposito vincolato).

L'accensione del deposito può avvenire in qualsiasi momento, normalmente con l'addebito del controvalore sul conto corrente in Euro oppure in divisa, ma non sono consentiti ulteriori successivi versamenti, né prelievi parziali prima della richiesta di estinzione (depositi liberi) o della scadenza (depositi vincolati).

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA), e l'importo sia stato addebitato su un conto corrente in Euro;
- rischio di controparte: a fronte di questo rischio - senza spese per la clientela - il limite massimo di copertura per ciascun depositante è pari a 103.291,38 Euro, per effetto dell'adesione della Banca di Sassari al FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) e come previsto all'art.27, comma 3 dello statuto del FITD.

SEZ. III CONDIZIONI ECONOMICHE

Imposta di bollo se dovuta sarà applicata, a carico della clientela, nella misura vigente.

- | | | |
|---|---------------|--------|
| • Commissione per ogni informativa <i>periodica</i> | (causale 303) | € 1,06 |
| • Commissione per <i>altre comunicazioni</i> relativa alla trasparenza bancaria | (causale 304) | € 1,06 |
| • Commissione per ogni comunicazione relativa a <i>modifiche del contratto</i> | (causale 302) | € 1,06 |

durata	1-2-3-6-12 mesi;
tasso lordo creditore:	di norma nessuna remunerazione;
valuta accensione:	valuta “ <i>Forex</i> ”;
valuta estinzione:	scadenza deposito;
capitalizzazione:	alla scadenza/estinzione;
calcolo interessi:	giorni effettivi/360
	GBP (Sterlina inglese): effettivi/365;
ritenuta fiscale:	se dovuta, quella <i>pro tempore</i> vigente.

Calcolo degli interessi,

qualora sia prevista una remunerazione

riferimento anno civile (365/365, se bisestile 366/366)

onere calcolato convenzionalmente sulla base del tasso applicato (ad esempio 0,125) con riferimento ad un capitale di 1.000 euro ad 1 giorno valuta applicato per l'imputazione degli interessi a credito.

Esempio: $0,125 \times 1.000 \times 1 : 36.500 = 0,0034$

Commissioni e spese valore in euro o controvalore nella valuta del deposito

commissione di intervento:	0.15%, min. €4,00 (o controvalore nella valuta del deposito);
accensione:	€10,00 (o controvalore nella valuta del deposito);
estinzione	non previste
rinnovo:	€10,00 (o controvalore nella valuta del deposito);
comunicazione alla clientela:	€ 1,80 (o controvalore nella valuta del deposito).

SEZ. IV CONDIZIONI CONTRATTUALI**RIMBORSO**

Il rimborso del deposito viene effettuato in favore dell'intestatario del medesimo o del suo rappresentante debitamente legittimato.

Nel caso di vincolo con scadenza determinata, ove la somma non venga prelevata alla scadenza, o entro i 15 giorni successivi, a far data dallo scadere di tale ultimo termine, il deposito viene remunerato al tasso standard previsto per i depositi liberi in euro.

E' facoltà della Banca consentire rimborsi prima della scadenza, in via eccezionale e previo recupero dei costi risultanti dall'estinzione anticipata.

MOVIMENTAZIONE

Qualora il deposito non sia stato movimentato da oltre un anno e presenti un saldo non superiore ad un importo equivalente ad euro 258,23, la Banca cessa di corrispondere gli interessi e di addebitare le spese di gestione del deposito. In tale caso, la Banca cessa, inoltre, di inviare la comunicazione periodica annuale ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.

Detta comunicazione viene, inoltre, omessa per i depositi con saldo inferiore ad un importo equivalente ad Euro 2.500 non movimentati nell'anno, pur continuando la Banca a corrispondere gli interessi e ad addebitare le spese di gestione.

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia possa sorgere tra il cliente e la Banca in dipendenza del contratto il Foro competente risulta essere quello stabilito dagli artt. 18 e seg. del codice di procedura civile. Qualora il cliente rivesta la qualifica di consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), il Foro competente è quello della residenza o del domicilio del consumatore.

MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI

La Banca, ove ricorra giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

In caso di variazione sfavorevole, il Cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

ORGANI E PROCEDURE DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima. L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse. Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, per le controversie relative ad operazioni o servizi posti in essere dalla data del 1 gennaio 2006, il Cliente potrà adire l'Ombudsman Giurì Bancario, presso il Conciliatore BancarioFinanziario, con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, al fine di dirimere l'eventuale controversia con la Banca il cui valore non superi i 50.000 euro. Qualora la controversia riguardi servizi od operazioni poste in essere antecedentemente alla data del 1 gennaio 2006 e che non siano relative a bonifici transfrontalieri, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman Giurì bancario a condizione che il valore di detta controversia non superi Euro 10.000 ed unicamente nel caso in cui egli rivesta la qualità di consumatore, ovvero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Le decisioni dell'Ombudsman Giurì bancario sono vincolanti soltanto per la Banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia l'Autorità Giudiziaria, un organismo conciliativo ovvero, se previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

SEZ. V LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Capitalizzazione: calcolo degli interessi a credito del cliente eseguita, qualora sia prevista una remunerazione, all'atto dell'estinzione del deposito.

Commissioni di intervento: commissione per qualsiasi operazione di acquisto o vendita di divisa estera o per trasformazione di una valuta, compreso l'euro, in un'altra valuta .

Divisa tutte le valute eccetto l'euro.

Forex: acronimo di Foreign Exchange (valuta estera), utilizzato per indicare la data valuta con la quale viene scambiata una valuta estera sui mercati internazionali (attualmente il secondo giorno lavorativo dalla data di accensione del deposito).

Tasso: tasso nominale annuo (al netto/lordo della ritenuta fiscale); per i vincolati, la capitalizzazione avverrà alla scadenza del vincolo o all'estinzione.

Valuta estera: unità di misura monetaria diversa dall'Euro.